

S.R.R. ATO N. 4

AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro 1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

II DIRETTORE GENERALE

DETERMINA n. 31 del 12/03/2025

Registro generale dei decreti e delle determinine n. 31 del 12/03/2025

OGGETTO	Affidamento dell'incarico di assistenza, difesa e rappresentanza della Società nella fase di esecuzione del concordato preventivo, omologato dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 36 dell'11.12.2024.
----------------	---

PREMESSO CHE

- il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva del 16 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n. 7 e n. 18, ha proceduto ad approvare la dotazione organica della Società;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della SRR, giusto verbale n. 5 del 21.03.2024, il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale, confermando le deleghe e le funzioni già assegnate con precedenti deliberazioni del CdA e di cui alla procura speciale del 06.05.2022, tra le quali ricadono, in relazione all'oggetto, le competenze per l'emanazione del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE

- con determina n. 135 del 11/11/2022 il sottoscritto Direttore Generale n.q., per le motivazioni ivi ampiamente rassegnate, ha proceduto ad affidare all'avv. prof. Carlo Bavetta l'incarico per la proposizione di domanda di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi degli artt. 160 e ss. L.F.;
- che l'avv. prof. Carlo Bavetta, in esecuzione dell'incarico ricevuto, ha incoato il relativo procedimento innanzi al competente Tribunale di Agrigento (R.G. n. 37/2023) ed assolto con perizia ogni relativo necessario adempimento *medio tempore* richiesto dal Tribunale;
- con sentenza n. 36 dell'11.12.2024 il Tribunale di Agrigento ha omologato il concordato preventivo in continuità aziendale richiesto dalla Società;

PRESO ATTO CHE con la succitata sentenza n. 36/2024 il Tribunale di Agrigento, nell'omologare

il concordato preventivo in continuità aziendale richiesto, ha onerato la Società, per tutta la durata dell'esecuzione del concordato prevista in anni cinque come da previsione del piano, ad una serie di adempimenti ed obblighi informativi di seguito riportati:

- *dispone che il legale rappresentante della società provveda a piani di riparto parziali, secondo le modalità e i tempi stabiliti nella proposta di concordato, previo parere del comitato dei creditori e del Commissario Giudiziale e preventive comunicazione al giudice delegato;*
- *stabilisce che le somme eventualmente spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate, a cura del legale rappresentante, in libretti di deposito indicanti il nominativo del beneficiario;*
- *dispone che la società provveda con cadenza trimestrale a predisporre report consuntivi e budget previsionali da trasmettere con la medesima cadenza al Commissario Giudiziale;*

RITENUTO CHE si ha la necessità e l'urgenza di individuare nell'ambito della suddetta fase di esecuzione del concordato il professionista che ponga in essere gli atti e gli adempimenti richiesti entro i termini indicati nella citata sentenza di omologa del concordato preventivo della Società;

RILEVATO CHE

- le attività sopra elencate indicate nella sentenza n. 36/2024 richiedono specifiche professionalità e competenze non presenti all'interno dell'organigramma della Società, pertanto, si rende necessario il ricorso ad un professionista esterno che assista e rappresenti la Società nell'assolvimento dei suddetti adempimenti previsti nella fase quinquennale di esecuzione del concordato;
- le citate attività rappresentano servizio di assistenza difesa e rappresentanza legale nella fase di esecuzione del concordato preventivo NRG 37/2023 conc. prev. Tribunale di Agrigento e pertanto, ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett. h) d.lg.s n. 36/2023 e ss.mm.ii., ricadano tra gli appalti cosiddetti "esclusi", non assoggettabili alle norme del codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO, ALTRSI, CHE

- l'avv. prof. Carlo Bavetta nato a Palermo il 27.03.1964, c.f. BVTCRL64C27G273U, con studio in Palermo, via Nicolò Garzilli n. 59, docente di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche presso l'Università degli Studi di Palermo, iscritto all'albo ordinario degli Avvocati e nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, risulta in possesso dei requisiti di legge e delle competenze richieste per poter svolgere il presente incarico, viste altresì le referenze curricolari nonché il percorso universitario e post universitario dello stesso;
- l'avv. prof. Carlo Bavetta ha eseguito con diligenza e perizia l'incarico affidatogli con determina n. 135 dell'11/11/2022 stante l'avvenuta omologa del richiesto concordato preventivo in continuità aziendale;

DATO ATTO, ALTRESI, CHE

- risulta opportuno rivolgersi per razionalità e continuità, e ancorché per un vantaggio strettamente economico e di risparmio per la Società secondo il principio fondamentale basato sull'economicità dell'azione amministrativa e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico e tenuto conto della particolarità dell'affidamento, caratterizzato dalla reciproca fiducia tra il professionista e la Società, ad un professionista di fiducia della Società, affidando l'incarico di che trattasi all'avv. prof. Carlo Bavetta nato a Palermo il 27.03.1964, c.f. BVTCRL64C27G273U, con studio in Palermo, via Nicolò Garzilli n. 59;
- l'incarico si espliciterà in via sintetica nell'assistenza, difesa e rappresentanza della Società nella fase di esecuzione del concordato preventivo omologato dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 36 dell'11.12.2024;
- per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, e dunque per tutta l'attività, al Professionista verrà riconosciuto un compenso preconcordato nella misura forfettaria onnicomprensiva di euro [REDACTED], oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge in ragione di anno e quindi, per l'intera durata della fase di esecuzione del concordato di anni cinque, in complessivi euro [REDACTED] oltre spese generali, iva e c.p.a nella misura di legge;

RITENUTO di aver provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 07/08/1990 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l'emanazione del presente provvedimento a favore dell'interesse pubblico che la Società deve soddisfare;

ACCERTATA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

VISTI

- l'art. 56 del D. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.i.;
- lo statuto della Società;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in premessa richiamate;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21/03/2024, verbale n. 05;
- la sentenza di omologa del concordato preventivo n. 36/2024 Tribunale di Agrigento;

Per quanto sopra esposto

DETERMINA

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. **di dare atto** che la Società, nell'ambito della procedura di esecuzione del concordato preventivo giusta sentenza n. 36/2024 Tribunale di Agrigento, ha la necessità e l'urgenza di individuare il professionista che ponga in essere gli atti e gli adempimenti richiesti entro i termini indicati nella citata sentenza di omologa del concordato preventivo della Società;
3. **di affidare** all'avv. prof. Carlo Bavetta nato a Palermo il 27.03.1964, c.f.

BVTCRL64C27G273U, con studio in Palermo, via Nicolò Garzilli n. 59, l'incarico di assistenza, difesa e rappresentanza della Società nella fase di esecuzione del concordato preventivo in continuità aziendale omologato dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 36 dell'11.12.2024, come meglio specificato nella lettera d'incarico professionale allegata alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;

4. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett. h) d.lg.s n. 36/2023 e ss.mm.ii., il superiore servizio affidato ricade tra gli appalti cosiddetti "esclusi", non assoggettabili alle norme del codice dei contratti pubblici;
5. **di fissare** il compenso per le prestazioni di cui al presente incarico nella misura forfettaria omnicomprensiva di euro [REDACTED] oltre spese generali, iva e c.p.a. in ragione di anno e, quindi, in complessivi euro [REDACTED] oltre spese generali, iva e c.p.a. per l'intera durata delle operazioni di esecuzione del concordato, prevista in anni cinque conformemente alla previsione del piano;
6. **di dare atto che** si farà fronte alla spesa prevista con i fondi propri del bilancio societario della SRR;
7. **di notificare** il presente provvedimento al responsabile dell'ufficio contabilità e bilancio della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
8. **di notificare** il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della pubblicazione sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente;

Il Direttore Generale
Dott. Claudio Guarneri



LETTERA D'INCARICO PROFESSIONALE

S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST soc. cons. a r.l. (di seguito, anche, S.R.R. ATO 4 AG EST), con sede legale in Agrigento, piazza Aldo Moro n. 1, c.f. e p.i. 02734620848, in persona del suo procuratore speciale e Direttore Generale pro tempore, Dott. Claudio Guarneri nato ad Agrigento il 19.06.1956, c.f. GRNCLD56H19A089T, giusta Determina del Direttore Generale n. 31 del 12/03/2025

affida

all'**avv. prof. Carlo Bavetta**, nato a Palermo, il 27 marzo 1964 (CF: BVT CRL 64C27 G273U), con studio in Palermo, via Niccolò Garzilli n. 59

1) Oggetto dell'incarico

Assistenza, difesa e rappresentanza nella fase di esecuzione del concordato preventivo di SRR ATO 4 AG EST omologato dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 36 del 11/12/2024.

Nell'assistenza, difesa e rappresentanza è ricompresa tutta l'attività di studio, istruttoria e processuale necessaria per le operazioni di esecuzione del concordato, la redazione di lettere, istanze, atti, la partecipazione a riunioni e quanto altro necessario per consentire le operazioni di riparto dell'attivo e l'esecuzione del concordato.

Per patto espresso l'obbligazione ha natura di mezzi e non costituisce garanzia del risultato auspicato dal cliente.

Non è compresa nell'incarico l'assistenza e difesa negli eventuali contenziosi che dovessero insorgere in relazione alle operazioni di esecuzione e riparto del concordato.

2) Personalità dell'incarico.

L'incarico dovrà essere svolto personalmente dal professionista. È tuttavia espressamente consentito che il professionista possa farsi sostituire dal suo collaboratore di fiducia per il compimento di specifiche attività processuali o di altre attività inerenti all'esecuzione dell'incarico.

3) Decorrenza e durata dell'incarico.

L'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente scrittura e si intende conferito fino al compimento delle operazioni di esecuzione, previste per la durata di 5 anni conformemente alla previsione del piano.

4) Compenso

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al professionista spettano gli onorari preconcordati nella misura forfettaria omnicomprensiva di euro [REDACTED] ([REDACTED]), oltre spese generali (15%); IVA e cassa previdenza, in ragione di anno. Il piano prevede l'esecuzione del concordato in 5 anni e, pertanto, al professionista spetterà il pagamento del compenso annuo moltiplicato per la durata del piano.

In caso di revoca o rinuncia dell'incarico l'onorario verrà parametrato al tempo di effettiva durata dell'incarico medesimo.

Tutti i pagamenti saranno eseguiti a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie fornite dal professionista.

Le spese rimangono tutte a carico del cliente, comprese quelle per eventuali trasferte, che saranno rimborsate al professionista a piè di lista.

5) Obblighi del professionista.

Il professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Il professionista, ai sensi dell'art. 2235 cc., trattiene la documentazione fornita dal cliente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il cliente.

Il professionista deve rispettare il segreto professionale, non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico. Degli stessi non possono fare uso i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti dei quali il professionista si è eventualmente avvalso.

6) Obblighi e dichiarazione del cliente.

Il cliente deve collaborare col professionista ai fini dell'esecuzione dell'incarico, consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per espletamento del mandato.

Il cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente il professionista su qualsiasi variazione che abbia inerenza all'incarico conferito e deve farlo per iscritto.

Il cliente dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13, d. lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e consente il trattamento dei dati personali ad opera del professionista e dei suoi sostituti.

Il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti dell'art. 2, comma 3, lett. c), e art. 35, comma 5 d. lgs. 231/200, come modificato dal d. lgs. 90 del 2017, in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.

Il cliente dichiara di essere stato informato della complessità della questione affidata al professionista e dei suoi possibili esiti, nonché dei costi prevedibili.

7) Assicurazione per la responsabilità professionale.

Il professionista dichiara di essere assicurato per la responsabilità civile e professionale con la compagnia Zurich Insurance PLC.

8) Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di incarico, si fa rimando all'enorme del Codice civile che disciplinano il lavoro autonomo, alle altre norme vigenti in materia, nonché all'ordinamento professionale e agli obblighi di deontologici.

Agrigento , _____

Per il cliente SRR ATO 4 AG EST

dott. Claudio Guarneri

Il Professionista

avv. prof. Carlo Bavetta

